



Disegno dell'ordinanza sugli assegni familiari (d-OAFami)

Procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

3 settembre 2007

1 Contesto

La legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam)¹ è stata accolta dal popolo svizzero nel referendum del 26 novembre 2006. Con lettera del capo del Dipartimento federale dell'interno, il 30 marzo 2007 è stata avviata una procedura di consultazione sul disegno dell'ordinanza esecutiva relativa alla legge². La consultazione è durata fino al 30 giugno 2007. Nell'allegato è riportato l'elenco dei partecipanti alla consultazione con le rispettive sigle. Al termine della procedura, i pareri sono stati pubblicati integralmente su Internet³.

Tra i destinatari⁴ invitati a partecipare alla consultazione, 45 hanno inoltrato un parere (partecipanti ufficiali). Tra di essi troviamo:

- i 26 governi cantionali;
- 6 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- 8 federazioni nazionali dell'economia;
- la Conferenza delle casse di compensazione cantionali e l'Associazione delle casse di compensazione professionali e
- 5 altre organizzazioni.

¹ Il testo della LAFam (FF **2006** 3259) può essere consultato al seguente indirizzo Internet:
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3259.pdf>.

² Il disegno può essere consultato al seguente indirizzo Internet:
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2007.html>.

³ I pareri inoltrati possono essere consultati al seguente indirizzo Internet:
<http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/01698/index.html?lang=it>.

⁴ L'elenco dei destinatari può essere consultato al seguente indirizzo Internet:
<http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1452/Adressen.pdf>

I 59 partecipanti non ufficiali sono:

- 43 associazioni padronali, professionali o dei settori economici;
- 4 datori di lavoro con dipendenti in tutta la Svizzera e anche all'estero;
- 8 casse di compensazione per assegni familiari e
- 4 altre organizzazioni.

2 Oggetto del testo in consultazione

Il disegno di ordinanza disciplina nel dettaglio le condizioni del diritto materiali (assegni di formazione, di nascita e di adozione; diritto per i figliastri e gli affiliati). Il diritto per i figli residenti all'estero è limitato ai casi in cui sussiste un obbligo all'esportazione delle prestazioni nel Paese di residenza del bambino in virtù di convenzioni internazionali. In caso di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore, la durata del diritto agli assegni familiari dopo l'estinzione del diritto al salario è stabilita con un rinvio al diritto delle obbligazioni. Il progetto prevede anche alcune disposizioni concernenti le casse di compensazione per assegni familiari e precisa il diritto delle persone prive di attività lucrativa agli assegni familiari.

I destinatari sono stati espressamente invitati a pronunciarsi sulla data di entrata in vigore.

3 Risultati della procedura di consultazione

31 Valutazione complessiva e riassunto dei punti più controversi

- Praticamente tutti i partecipanti giudicano positivamente il **disciplinamento uniforme** delle condizioni del diritto e l'analogia con le disposizioni dell'**AVS**.
- La data prevista per l'**entrata in vigore**, il 1° gennaio 2009, è considerata da tutti i Cantoni (tranne da VS, che vorrebbe una data posteriore) un obiettivo realistico, ma ambizioso, considerato il poco tempo a disposizione. Solo pochi partiti ed organizzazioni auspicano una data anteriore.
- La soluzione restrittiva concernente il pagamento di assegni familiari per **figli all'estero** (art. 7) è approvata da 12 Cantoni ed espressamente respinta da 3 Cantoni. 11 Cantoni, due dei quali prevedono già oggi una soluzione restrittiva nella propria legislazione sugli assegni familiari, non si esprimono esplicitamente su questo punto. I Partiti dell'Assemblea federale che hanno inoltrato un parere si sono espressi come segue: l'UDC, il PCS e il PLS approvano il disciplinamento restrittivo, il PPD esprime qualche dubbio in proposito e il PSS lo respinge. Il PLR non si pronuncia. Quanto agli altri partecipanti ufficiali invitati alla consultazione, si rimanda al numero 33 del presente rapporto.
- Il disciplinamento previsto per la prosecuzione del pagamento degli assegni familiari in caso di **estinzione del diritto al salario** (art. 10) è giudicato troppo complicato (v. sotto, al n. 33, le considerazioni sull'art. 10).
- Per quanto concerne l'**organizzazione e il finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari**, i datori di lavoro chiedono una riduzione degli oneri amministrativi di attuazione. In quest'ambito, non si dovrebbe limitare la libertà organizzativa delle casse. Gli articoli 13 (finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari) e 14 (aliquota di contribuzione massima) sono respinti anche dalla maggioranza dei Cantoni, poiché interferiscono con le

competenze cantonali o con la libertà organizzativa delle casse. L'articolo 15 (impiego delle eccedenze di liquidazione), pur essendo visto quale intromissione nelle competenze dei Cantoni, è tuttavia giudicato ragionevole in prospettiva di un'armonizzazione formale. Un Cantone propone una nuova formulazione (v. sotto, al n. 33, le considerazioni sull'art. 15).

- Mancando la necessaria base legale, diversi Cantoni chiedono lo stralcio dell'articolo concernente la possibilità di stabilire regolamentazioni cantonali più favorevoli per le **persone prive di attività lucrativa** (art. 18).
- La maggior parte dei Cantoni vorrebbe che la Confederazione si assumesse i costi delle **rilevazioni statistiche** previste dall'articolo 20. Alcuni partecipanti giudicano troppo dettagliati i dati richiesti e criticano la rilevazione e la comunicazione alla Confederazione dell'ammontare delle spese amministrative.
- Quasi tutti i Cantoni, le casse di compensazione cantonali e professionali e le associazioni padronali e dei salariati ritengono che per far rispettare il divieto di percepire due volte assegni familiari per lo stesso figlio sia indispensabile creare un **registro centrale dei beneficiari e dei figli**. La maggioranza è del parere che l'articolo 27 LAFam fornisca la necessaria base legale o chiede che questa venga creata rapidamente.

32 Pareri dei partecipanti non ufficiali

I numerosi pareri spontanei, in gran parte identici e concernenti soprattutto l'organizzazione e il finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari, provengono perlopiù da associazioni professionali o da casse di compensazione per assegni familiari. Esse presentano proposte dello stesso tenore di quelle dei partecipanti ufficiali cui sono vicine (USI, USAM, SwissBanking, Associazione delle casse di compensazione professionali). Nella seguente esposizione dettagliata dei risultati, questi pareri spontanei non saranno pertanto menzionati separatamente. I rimanenti pareri spontanei saranno menzionati separatamente soltanto se contengono critiche o proposte che non sono già state formulate da partecipanti ufficiali.

33 Osservazioni sulle singole disposizioni di ordinanza

Nel seguito sono menzionate le proposte di modifica e le critiche relative alle singole disposizioni. L'approvazione esplicita o tacita sarà menzionata soltanto eccezionalmente nel caso di disposizioni particolarmente controverse. Alcuni partecipanti hanno inoltrato pareri molto particolareggiati chiedendo soprattutto modifiche redazionali ininfluenti sul piano materiale. Questi pareri non saranno riferiti nel dettaglio. Per i particolari si prega di consultare i testi pubblicati su Internet⁵.

⁵ I pareri inoltrati possono essere consultati al seguente indirizzo Internet:
<http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/01698/index.html?lang=it>. I passaggi dei pareri citati in questo rapporto sono stati tradotti dalle altre lingue dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 1

ZH, SH e AI si chiedono come sia disciplinato il diritto agli assegni di formazione in caso di interruzione degli studi. **TG** suppone che in quel caso valga la prassi attualmente vigente nell'AVS per le rendite per figli e per orfani.

Capoverso 2

SG critica la mancanza di una base legale per questo limite di reddito di per sé ragionevole. **GR** rifiuta il limite di reddito. Se però si decidesse di mantenerlo, propone quale alternativa di riferirsi al "reddito da lavoro annuo soggetto a contribuzione AVS del figlio". **ZH** chiede di precisare se il reddito determinante sia quello lordo o quello netto.

Per **PPD, Pro Familia e FSFM** il limite di reddito è troppo basso. Dello stesso avviso sono il **PSS, il PCS e Travail.Suisse**, che propongono di fissarlo ad una volta e mezzo l'importo della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS. La **COFF** è contraria ad un limite di reddito. Se tuttavia si decidesse di non rinunciarvi, andrebbe adottato il disciplinamento previsto nell'AVS per il diritto alle rendite per i figli e per orfani, che è più favorevole agli interessati. Anche l'**Unione svizzera degli universitari** e la **Federazione svizzera delle associazioni giovanili** ritengono troppo basso il limite di reddito e stimano che per gli studenti il costo della vita possa raggiungere i 2'400 franchi.

L'**USAM** giudica il limite di reddito troppo elevato e propone di fissarlo a tre quarti della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS.

Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

Lettera b

JU rifiuta il termine di attesa e vorrebbe che il diritto non dipendesse dal domicilio della madre, bensì dal domicilio o dalla dimora abituale del beneficiario dell'assegno oppure del figlio al momento della nascita.

Per **VD** le restrizioni stabilite in questa disposizione, più severe di quella figurante nella legge, non rispettano la competenza residua lasciata ai Cantoni dalla LAFam. La disposizione è troppo restrittiva e il diritto all'assegno di nascita andrebbe esteso anche ai lavoratori distaccati all'estero. L'**USS** è del parere che l'assegno di nascita dovrebbe essere esportato negli Stati dell'UE/AELS se questi garantiscono la reciprocità.

Capoverso 3

LU vorrebbe che questa disposizione fosse interpretata e precisata nel senso che, qualora il primo avente diritto agli assegni familiari non abbia diritto all'assegno di nascita poiché la legislazione cantonale applicabile non lo prevede, un altro Cantone non è tenuto a versare l'intero assegno di nascita a titolo di importo differenziale. Questo penalizzerebbe i Cantoni che hanno introdotto un assegno di nascita. L'**UDC** chiede lo stralcio di questo capoverso per garantire la libertà d'azione dei Cantoni.

Giuriste svizzera chiede che il diritto all'assegno di nascita spetti sempre in primo luogo alla madre.

Art. 3 Assegno di adozione (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

L'**USS** è del parere che l'assegno di adozione dovrebbe essere esportato negli Stati dell'UE/AELS se questi garantiscono la reciprocità.

Capoverso 3

L'**UDC** chiede lo stralcio di questo capoverso per garantire la libertà d'azione dei Cantoni.

Art. 4 Figliastri (art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 2

UR e **JU** si dichiarano favorevoli al diritto agli assegni per i figli del concubino/della concubina. **TI** si chiede se i figli del concubino/della concubina dell'avente diritto debbano/possano essere considerati alla stregua dei figli del coniuge. **AG** propone di valutare se in un rapporto di concubinato stabile i figli del partner debbano essere considerati come figliastri.

L'**UDC** chiede lo stralcio di questo capoverso.

Art. 5 Affiliati (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)

AG chiede di valutare se non si possa rinunciare al requisito della gratuità del rapporto di affiliazione, qualora i genitori naturali non percepiscano assegni familiari.

Art. 6 Avente diritto che provvede prevalentemente al mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, AR, GR e **AG** giudicano troppo pesante la rubrica e propongono la seguente formulazione: "Parte prevalente del mantenimento". **BL** e **TI** propongono di modificare la rubrica mantenendo la sistematica della LAFam e dunque menzionando le categorie di bambini in questione: «fratelli, sorelle e abiatichi».

UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, GR, AG, TG, NE, JU, TI e le **casse di compensazione cantionali** chiedono di precisare che si tratta della rendita per orfani massima "completa" .

Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all'estero (art. 4 cpv. 3 LAFam)

Riguardo alla soluzione proposta, i Cantoni si sono espressi come segue:

- **ZH** si dichiara per principio d'accordo con le condizioni del diritto materiali stabilite dall'OAFam. Anche nella lettera c si dovrebbe parlare di "assegni familiari".
- **BE** approva la soluzione proposta, ma esprime riserve circa gli oneri amministrativi.

- **LU** approva la proposta e chiede che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione. Anche LU esprime riserve circa gli oneri amministrativi.
- **UR** approva l'adeguamento degli assegni per i figli al potere d'acquisto, ma non vede la necessità di versarli, visto che con la notificazione l'obbligo di esportazione non sussisterebbe.
- **SZ** non si esprime sul principio, ma chiede che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione e non vede perché si dovrebbero versare assegni per i figli adeguati al potere d'acquisto, quando con la notificazione si potrebbe escludere la LAFam dal campo d'applicazione delle convenzioni di sicurezza sociale.
- **OW** rimarca che gli assegni familiari vanno versati soltanto se ciò è previsto da una convenzione di sicurezza sociale.
- **NW** non si pronuncia esplicitamente sul principio, ma afferma che non vede la necessità di versare assegni familiari adeguati al potere d'acquisto, quando con la notificazione si potrebbe escludere la LAFam dal campo di applicazione delle convenzioni.
- **GL** non si esprime in merito a queste disposizioni.
- **ZG** chiede di stralciare l'articolo poiché l'onere della prova riguardo al Paese di residenza dei figli causerebbe un dispendio di risorse sproporzionato.
- **FR** considera troppo restrittivo questo disciplinamento e dubita che disponga di una base legale sufficiente. Inoltre i datori di lavoro dovrebbero pagare contributi alle casse di compensazione per assegni familiari anche sui salari dei lavoratori non aventi diritto agli assegni. Il requisito dell'esistenza di obblighi internazionali va stralciato, poiché le altre restrizioni sono sufficienti.
- **SO** non si pronuncia sul principio, ma chiede che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione.
- **BS** approva la soluzione proposta.
- **BL** giudica positivamente le disposizioni e si chiede se nel caso degli Stati ai quali non è applicabile la LAFam in virtù della notificazione subentrino le disposizioni cantonali esistenti.
- **SH** non si esprime su queste disposizioni.
- **AR** non si pronuncia sul principio, ma chiede che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione.
- **AI e SG** non si esprimono su queste disposizioni.
- **GR** non si pronuncia sul principio, ma chiede che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione.
- **AG** non si esprime su queste disposizioni.
- **TG** non si pronuncia sull'articolo 7.
- **TI** prende atto del fatto che il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero e propone di modificare la rubrica in "Figlio all'estero; condizioni del diritto"
- **VD** considera troppo restrittivo questo disciplinamento. I datori di lavoro dovrebbero pagare contributi alle casse di compensazione per assegni familiari anche sui salari dei lavoratori non aventi diritto agli assegni. Il requisito dell'esistenza di obblighi internazionali va stralciato, poiché le altre restrizioni sono sufficienti.
- **VS, NE, GE e JU** non si pronunciano su questo articolo.

I partiti politici che hanno inoltrato un parere si sono espressi come segue:

- il **PPD** si chiede se questa versione restrittiva sia ancora conforme alla volontà del legislatore.
- Il **PLR** non si esprime in merito a queste disposizioni.
- Il **PSS** respinge questa versione e chiede che a tutti i figli residenti in Stati che hanno concluso con la Svizzera un accordo di sicurezza sociale siano versati assegni interi e che i figli residenti in tutti gli altri Stati ricevano assegni adeguati al potere d'acquisto.
- L'**UDC** chiede che si faccia tutto il possibile per evitare l'esportazione di prestazioni sociali. Nel caso delle persone senza attività lucrativa, gli assegni familiari non dovrebbero essere esportati nemmeno se i figli risiedono in uno Stato dell'UE/AELS.
- Il **PCS** non menziona questa disposizione e dichiara espressamente di essere d'accordo con tutti gli articoli che non ha menzionato.
- Il **PLS** ritiene ragionevoli le disposizioni esecutive.

Il resto dei partecipanti ufficiali che hanno inoltrato un parere si è espresso come segue:

- L'**Associazione dei comuni svizzeri** si chiede se questa soluzione restrittiva si traduca veramente in una prassi duratura.
- L'**USAM** approva la versione molto restrittiva dell'articolo.
- **USI, economiesuisse e SwissBanking** non si pronunciano in merito a queste disposizioni.
- L'**USC** afferma che l'intero disegno di ordinanza è praticabile e appropriato e non si sofferma su singole disposizioni dell'OAFam.
- L'**USS** ritiene che il disciplinamento sia troppo restrittivo ed eccessivamente oneroso sul piano amministrativo.
- La **SIC Svizzera** respinge la soluzione proposta, ritenendola eccessivamente restrittiva.
- **Travail.Suisse** chiede che i lavoratori di Paesi con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale siano trattati allo stesso modo dei lavoratori provenienti dagli Stati dell'UE.
- Le **casse di compensazione cantonali** non si pronunciano sul principio, ma chiedono che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione.
- Le **casse di compensazione professionali** non si esprimono su questa disposizione.
- **Pro Familia** e la **FSFM** si dichiarano contrarie ad una soluzione tanto restrittiva.
- La **COFF** è contraria a qualsiasi limitazione del diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero, tranne per quanto concerne l'adeguamento al potere d'acquisto previsto dalla LAFam.
- La **CFS** segnala un'incongruenza che ha origine nella legge sugli stranieri. Se da un lato questa riconosce al ricongiungimento familiare un auspicato potenziale di integrazione, prevedendone la rapida attuazione, dall'altro lo fa però dipendere da condizioni restrittive. Nei casi in cui il ricongiungimento familiare fosse reso impossibile dalla situazione finanziaria dei genitori, questi si vedrebbero probabilmente rifiutati anche gli assegni familiari a causa del disciplinamento restrittivo dell'OAFam. La **COFF** raccomanda pertanto di applicare ai figli residenti al di fuori dell'UE/AELS le stesse disposizioni previste per quelli che vivono in uno Stato dell'UE/AELS.

Tra i pareri dei partecipanti non ufficiali citiamo i seguenti:

- La **Direzione delle risorse della rete esterna del Dipartimento federale degli affari esteri** chiede che anche i cittadini svizzeri impiegati all'estero dalla Confederazione, assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS, abbiano diritto ad assegni familiari per i loro figli all'estero. Propone dunque l'introduzione del seguente capoverso 2:
"Per i figli domiciliati in Paesi che non hanno concluso un accordo internazionale sono versati assegni familiari se
 - a) almeno un genitore lavora all'estero al servizio della Confederazione ed è assicurato conformemente all'art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS;
 - b) non sussiste già il diritto ad un assegno familiare all'estero;
 - c) come l'art. 7 cpv. 1 lett. c;
 - d) come l'art. 7 cpv. 1 lett. d."In caso di concorso di diritti queste persone dovrebbero avere diritto al versamento della differenza.
- La **Mission des Evangelischen Brüdervereins** segnala il problema dei suoi dipendenti all'estero, che continuano ad essere assicurati volontariamente all'AVS obbligatoria in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera a. I dipendenti impiegati in Paesi che non hanno concluso un accordo internazionale con la Svizzera non avrebbero diritto ad assegni familiari, ma sarebbero comunque tenuti a versare contributi supplementari. Propone dunque:
 - di concedere a queste persone l'esenzione dal versamento di contributi fintanto che i figli non hanno diritto a prestazioni oppure
 - di prevedere il diritto agli assegni familiari per i figli all'estero delle persone assicurate conformemente all'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS.
- La **Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation** propone di sopprimere il requisito dell'esistenza di un accordo internazionale.

Sia i partecipanti espressamente favorevoli alla soluzione restrittiva che quelli contrari temono che essa causerà ingenti oneri amministrativi ai datori di lavoro e agli organi esecutivi.

Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)

UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, AR, GR e le **casse di compensazione cantonali** segnalano che la determinazione del Paese di residenza del figlio causerebbe oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai risparmi conseguiti e che, procedendo tempestivamente alle necessarie notificazioni, la disposizione concernente l'adeguamento al potere di acquisto diverrebbe superflua. **ZH** e l'**USAM** sono del parere che per una questione di costi sarebbe meglio definire quattro gruppi. **AR** e **TG** preferirebbero invece due gruppi per semplificare il sistema. **TI** propone di cambiare la rubrica in "Figlio all'estero; importo dell'assegno" e di non ripartire i Paesi in varie categorie, ma, Conformemente alla sua prassi, di adeguare l'importo degli assegni familiari direttamente al potere d'acquisto del Paese di residenza del figlio. **VD** propone di arrotondare al franco superiore l'importo dell'assegno adeguato.

Le **casce di compensazione cantonali** chiedono una semplificazione delle disposizioni di ordinanza concernenti l'esportazione degli assegni.

Il **PSS** chiede che per i figli residenti in Paesi dove il potere d'acquisto corrisponde ad un terzo del potere di acquisto in Svizzera sia versata la metà dell'importo minimo

legale degli assegni. L'**UDC** vorrebbe che il potere di acquisto fosse stabilito separatamente per ogni Stato e respinge la soluzione basata sui gruppi di Paesi, poiché comporta un livellamento verso l'alto degli importi. La **SIC Svizzera** chiede una graduazione meno marcata degli adeguamenti (p.es. 100%, 80% e 60%).

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati

Art. 9 Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

Riferendosi ad una sentenza del Tribunale federale (DTF 117 II 87), **ZH** propone di attenersi alla definizione di succursale del diritto commerciale. **SG** suggerisce la seguente definizione: "Per succursali si intendono strutture in cui lavorano durevolmente o temporaneamente salariati". **VD** consiglia di riprendere la nozione di "stabilimento d'impresa" già utilizzata nell'AVS. Il **Centre patronal** e il **PLS** formulano la medesima proposta.

Le **casce di compensazione professionali**, l'**USAM** e **SwissBanking** chiedono di introdurre nell'ordinanza disposizioni che lascino ai datori di lavoro la libertà di optare per un conteggio dei salari centralizzato secondo il "principio della sede principale". L'**USI** è contraria ad un'estensione del concetto di succursale e chiede che la disposizione sia riveduta.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1 e 4 LAFam)

TI propone di cambiare la rubrica in "Estensione del diritto agli assegni familiari".

Capoverso 1

Secondo **FR**, la disposizione è troppo complessa e poco chiara. **SG** è del parere che per ragioni di uniformità e di trasparenza sarebbe ragionevole basarsi su un'unica scala per la continuazione del versamento del salario. **AI** segnala che nel caso di persone che conseguono un guadagno intermedio ai sensi della LADI, a causa del limite di reddito molto basso a partire dal quale sono versati assegni familiari interi secondo la LAFam, in futuro gli assegni familiari non sarebbero più versati dall'assicurazione contro la disoccupazione ma dalla competente cassa di compensazione per assegni familiari, il che non è ragionevole. **LU** e le **casce di compensazione cantonali** ritengono che la soluzione proposta sia troppo complessa e chiedono che gli assegni familiari siano versati ancora per tre mesi dopo l'estinzione del diritto legale allo stipendio. **VS** segnala che il disciplinamento proposto sarebbe molto più restrittivo della sua attuale legislazione cantonale, che prevede la continuazione del versamento dello stipendio per 720 giorni dopo l'estinzione del diritto al medesimo. Anche **GE** ha adottato questa soluzione e vorrebbe poterla mantenere. **JU** reputa troppo complessa la proposta e chiede che dopo l'infortunio o l'inizio della malattia gli assegni familiari siano versati ancora al massimo per un anno, ma non oltre la scadenza del contratto di lavoro. **TI** trova che la formulazione di questa disposizione sia particolarmente laboriosa e chiede che nell'articolo siano elencati i diversi periodi di estensione del diritto agli assegni familiari nelle diverse costellazioni.

Il **PSS** vuole che sia garantita l'utilizzazione della medesima scala da parte di tutte le casse di compensazione per assegni familiari. Per l'**UDC** il disciplinamento è troppo generoso. Per il **PLS** la disposizione andrebbe semplificata o precisata.

L'**USI** ritiene che la soluzione sia troppo complessa e propone di prendere come riferimento soltanto l'inizio dell'incapacità lavorativa. Quale possibile alternativa suggerisce la versione seguente: "In caso di incapacità lavorativa in seguito ad infortunio o malattia, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere per il mese corrente, indipendentemente dal diritto alla continuazione del versamento dello stipendio o dal versamento di prestazioni assicurative. Gli assegni sono versati anche per i tre mesi di incapacità lavorativa successivi. Se durante questo periodo è versata un'indennità giornaliera pari almeno all'80 % del guadagno assicurato compresi gli assegni familiari, il diritto a ulteriori prestazioni viene meno." Anche l'**USAM** privilegia questa soluzione. **Pro Familia** dubita che l'applicazione della scala bernese sia giustificata. Per la **FSFM**, il periodo minimo di tre mesi è troppo breve.

Capoverso 2

SZ, NW, GL, ZG, SO, AR, AI e TG chiedono che in caso di congedo maternità il diritto sia esplicitamente limitato a 16 settimane. **LU** chiede una limitazione a quattro mesi, **GR** a 14 settimane. **AG** chiede una limitazione del diritto a 14 o 16 settimane. Anche le **casse di compensazione cantonali** chiedono una limitazione e giudicano che 14 settimane siano un termine adeguato.

Capoverso 3

ZH propone di inserire nella disposizione un rinvio al diritto pubblico in materia di personale e di fissare il limite al 75 % invece che all'80 %.

Capoverso 4

LU chiede di precisare a chi debbano essere versati gli assegni familiari dopo il decesso del salariato. **JU** è del parere che questa disposizione sia applicabile soltanto se non vi è un'altra persona che ha diritto agli assegni familiari.

Secondo le **casse di compensazione professionali**, questa disposizione, pur andando ben al di là del minimo prescritto dalla legge, è attuabile.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

Capoverso 1

La **Frauenzentrale Graubünden** chiede di precisare che se una persona è impiegata presso più datori di lavoro in Cantoni diversi non è previsto un diritto al versamento della differenza.

Capoverso 2

BL chiede che nell'OAFami non sia utilizzata la nozione di "attività saltuarie", poiché non figura nella legge. **JU** segnala la necessità di direttive chiare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a questo proposito e vorrebbe averne anche per l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam. **VD e TI** auspicano che l'UFAS emani rapidamente le direttive. **VD** propone una modifica redazionale. Anche il **PLS** chiede precisazioni, soprattutto riguardo alle attività saltuarie. L'**USAM** propone una disposizione speciale per i lavoratori occupati soltanto per breve tempo.

Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)

VD auspica lo stralcio dell'articolo, ritenendo che violi la sovranità cantonale, e chiede se non sia possibile prevedere che l'autorizzazione sia rilasciata alle casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c soltanto a condizione che attuino anche la legislazione cantonale sugli assegni familiari per i lavoratori indipendenti.

Per il **PLS** questo articolo è superfluo.

L'**USAM** chiede di inserire nell'articolo una disposizione secondo cui una cassa di compensazione per assegni familiari esaminata e riconosciuta in un Cantone è automaticamente riconosciuta a livello svizzero.

Capoverso 1

SG dubita che sia possibile vietare le casse aziendali nell'OAFami, dal momento che la LAFam non prevede un tale divieto. Il fatto di disporre di una cassa aziendale non è paragonabile alla possibilità prevista da alcuni Cantoni per determinati datori di lavoro di essere esentati dall'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari. **GE** vuole sapere se la cassa di compensazione per assegni familiari per le amministrazioni e le aziende cantonali sia considerata quale cassa aziendale e quindi non possa più essere riconosciuta. Per evitare malintesi, **TI** chiede di precisare che il non riconoscimento delle casse aziendali vale anche per le corporazioni pubbliche, segnatamente i Cantoni e la Confederazione.

Capoverso 2

BE e le **casse di compensazione cantonali** approvano espressamente questa disposizione. **BL** vorrebbe che l'obbligo di annunciarsi valesse anche per le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam. **VS** è contrario alla disparità di trattamento tra le differenti categorie di casse di compensazione e chiede che le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam siano soggette alle medesime condizioni di riconoscimento cantonali previste per le casse secondo l'articolo 14 lettera a LAFam.

Le **casse di compensazione professionali**, l'**USAM**, l'**USI** e **SwissBanking** chiedono lo stralcio dell'ultimo periodo, poiché lo ritengono un'intromissione nell'autonomia finanziaria delle casse. Le casse non devono essere ostacolate da prescrizioni organizzative cantonali nell'esercizio della loro attività. Le **casse di compensazione professionali e interprofessionali attive in Vallese** protestano contro la disparità di trattamento di cui sarebbero vittima rispetto alle casse di compensazione per assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS. L'**Union valaisanne des arts et métiers** propone di rivedere la formulazione di questo capoverso precisando che "ogni impresa è obbligatoriamente affiliata alla cassa professionale (o interprofessionale) riconosciuta nel Cantone in cui ha sede o, in sua mancanza, alla cassa cantonale o ad una cassa professionale svizzera, a condizione di esservi ammessa e di essere membro dell'associazione professionale svizzera". La **Fédération des entreprises romandes** approva il fatto che le casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS debbano soltanto annunciarsi senza aver bisogno di ottenere il riconoscimento.

Art. 13 Finanziamento delle casse compensazione per assegni familiari (art. 15 LAFam)

LU propone di aggiungere il seguente capoverso: "Le spese amministrative e i contributi destinati a coprirle vanno contabilizzati separatamente".

Capoverso 1

VD propone l'aggiunta seguente: "La riserva di fluttuazione di una cassa deve essere conforme alla legislazione del Cantone in cui è situata la sede principale".

Le **casse di compensazione cantonali** non si esprimono in merito a questa disposizione. Le **casse di compensazione professionali**, l'**USAM** e l'**USI** propongono di anteporre "eventuale" a "compensazione degli oneri", per rendere chiaro che i Cantoni non hanno l'obbligo, ma soltanto la competenza di prevedere una compensazione degli oneri. Per il **PLS** la disposizione è superflua. La **SIC Svizzera** chiede di precisare che la compensazione degli oneri è applicabile unicamente all'importo degli assegni cantonali.

Capoverso 2

SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH e **GR** vorrebbero stralciare questa disposizione, poiché la ritengono in contrasto con l'articolo 16 LAFam. Anche **AR** segnala questo problema. **NE** e **JU** propongono di fare salva l'applicazione del diritto cantonale.

Capoverso 3

Per **FR** questa disposizione è inopportuna, poiché non tiene conto del diritto cantonale vigente e in particolare di un'eventuale compensazione degli oneri. **SH** e **AI** sono del parere che questa disposizione non debba figurare nell'OAFami, poiché è priva di una base legale e costituisce un'intromissione nelle competenze dei Cantoni.

Per **BE** una riserva di fluttuazione del 20 % non basta. La riserva minima dovrebbe essere del 50 %. Il 20 % è insufficiente anche secondo **VD**, che propone un minimo del 40 %. **TI** auspica che il massimo sia fissato attorno al 50 %. **JU** chiede che il livello della riserva di fluttuazione di un istituto sia stabilito Cantone per Cantone. Il **PCS** e **Travail.Suisse** ritengono il 100 % troppo elevato e pensano che la riserva massima dovrebbe essere fissata al 50 per cento. La **SIC Svizzera** è del parere che l'ammontare della riserva di fluttuazione debba essere stabilito in funzione dei rischi.

Art. 14 Fissazione dell'aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)

ZH, NW, SO, AI e **TG** vorrebbero stralciare questa disposizione, poiché limita la libertà d'azione dei Cantoni. **SZ** e **NW** ritengono che i Cantoni debbano fissare l'aliquota di contribuzione applicabile e non soltanto quella massima. Per **AR, GR** e **AG** questa disposizione è fuori luogo, poiché il diritto costituzionale prevede che le disposizioni che impongono oneri al cittadino devono sempre essere sancite a livello di legge. **VD** giudica inutile questa disposizione, poiché disciplina una questione di competenza dei Cantoni. **GE** fa presente il proprio sistema di finanziamento, che prevede un'aliquota di contribuzione unica per tutte le casse di compensazione per assegni familiari e una compensazione degli oneri, e chiede se sia compatibile con la nuova legge federale. **SO** chiede di precisare che i Cantoni devono adempiere a

quest'obbligo. **BE** si chiede se i Cantoni possano rifiutare il riconoscimento a casse di compensazione secondo l'articolo 14 lettere b e c LAFam che non riescono a finanziare le prestazioni con l'aliquota di contribuzione massima. **LU**, **OW** e **ZG** desiderano che l'articolo stabilisca anche i provvedimenti da prendere qualora una cassa incontri problemi di liquidità nonostante applichi l'aliquota di contribuzione massima.

Secondo le **casse di compensazione cantonali**, spetta ai Cantoni decidere se stabilire o meno un'aliquota di contribuzione massima. Giudicano pertanto inopportuna la formulazione imperativa. Le **casse di compensazione professionali** e **SwissBanking** sono del parere che questa disposizione sia contraria alla legge e chiedono quindi di stralciarla del tutto.

Per il **PSS**, l'**USAM** e l'**USI** questa disposizione va stralciata poiché limita l'autonomia di finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari. Anche l'**UDC** ne chiede lo stralcio, ritenendola priva di una base legale. Secondo il **PLS** e la **SIC Svizzera** la disposizione è superflua.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

LU, **UR**, **SZ**, **OW**, **NW**, **GL**, **ZG**, **SO**, **BS**, **AR**, **GR**, **AG** e le **casse di compensazione cantonali** sono del parere che spetti ai Cantoni disciplinare questa questione. Per alcuni, il fatto che la disposizione sia contenuta nell'OAFami è dunque in contrasto con la legge, mentre per altri è ragionevole nella prospettiva di un'armonizzazione. Qualora non fosse stralciata, la disposizione dovrebbe però essere formulata nel modo seguente:

"¹ Eccedenze derivanti dalla fusione di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalle associazioni di appartenenza per finanziare gli assegni familiari dei propri membri.

² Eccedenze derivanti dallo scioglimento di una cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalla cassa di compensazione per assegni familiari che ne riprende i membri per finanziare gli assegni familiari dei propri membri."

Per il primo capoverso **JU** propone la seguente versione:

¹ Eccedenze derivanti dalla fusione di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalla cassa di compensazione per assegni familiari nata dalla fusione per finanziare gli assegni familiari secondo la LAFam dei propri membri".

Per quanto concerne il secondo capoverso, **JU** si associa agli altri Cantoni, chiedendo però di precisare che si tratta degli assegni familiari secondo la LAFam.

BL chiede di affidare l'impiego delle eccedenze alle casse di compensazione per assegni familiari e non alle relative associazioni di appartenenza e propone inoltre un nuovo capoverso 2: "Le eventuali eccedenze derivanti dalla fusione di due o più casse di compensazione per assegni familiari sono trasferite al successore in diritto (cassa di compensazione per assegni familiari). Le eventuali eccedenze derivanti da uno scioglimento sono trasferite alla nuova cassa di compensazione per assegni familiari cui si affiliano i membri della cassa liquidata".

TI distingue tre casi:

- fusione: le eventuali eccedenze sono trasferite alla cassa derivante dalla fusione;
- assorbimento: le eventuali eccedenze sono trasferite alla cassa restante;

- scioglimento: le eventuali eccedenze sono trasferite alla cassa che riprende i datori di lavoro affiliati alla cassa disciolta.

Secondo **TI**, l'ordinanza deve precisare che le eccedenze di liquidazione vanno utilizzate per il finanziamento di assegni familiari.

VD auspica che le eccedenze di liquidazione possano essere utilizzate anche per scopi sociali in favore delle famiglie.

Il **PLS** trova che l'impiego delle eccedenze di liquidazione rientri nelle competenze dell'associazione fondatrice.

Per le **casse di compensazione professionali** è anche ipotizzabile estendere l'impiego delle eccedenze a scopi sociali in generale. L'**USI** e **SwissBanking** sono favorevoli ad una sua estensione a "provvedimenti sociali". Per l'**USAM** è sufficiente che le eccedenze di liquidazione siano "impiegate nell'interesse dei membri affiliati".

1 Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

Per **BL** la definizione degli aventi diritto va inserita nella legge e non nell'ordinanza. Questo andrà fatto in occasione della prossima revisione della LAFam. Fino ad allora la disposizione di ordinanza può essere mantenuta. Un'eventuale estensione del diritto previsto per le persone prive di attività lucrativa alle persone esercitanti un'attività lucrativa il cui reddito non raggiunge l'importo minimo secondo l'articolo 13 capoverso 3 LAFam è in contrasto con la definizione di "persone prive di attività lucrativa" dell'articolo 19 capoverso 1 LAFam e non è dunque fattibile. Per colmare la lacuna derivante dal fatto che i beneficiari di una rendita di vecchiaia non hanno diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa, **BL** propone di stabilire invece un divieto di cumulare gli assegni familiari con prestazioni dell'AVS. **TI** si chiede se i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS anticipata abbiano diritto agli assegni. **VS** è contrario alla negazione del diritto agli assegni familiari ai beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS. Anche **JU** non approva la distinzione tra beneficiari di rendite d'invalidità e di vecchiaia in relazione al diritto agli assegni familiari. **VD** e **JU** chiedono di concedere il diritto agli assegni quali persone prive di attività lucrativa anche ai giovani salariati che non sono ancora tenuti a versare contributi AVS. **JU** vorrebbe una revisione della LAFam per colmare la lacuna esistente nel caso dei salariati che non raggiungono il salario minimo necessario per avere diritto agli assegni familiari. Giudica infatti inopportuno lasciare questa incombenza ai Cantoni. L'**USAM** ritiene che non sia logico negare il diritto agli assegni familiari ai soli beneficiari di una rendita di vecchiaia e non a tutti i beneficiari di prestazioni di assicurazioni sociali e che la motivazione addotta sia poco convincente. La definizione andrebbe pertanto interamente riveduta. La **SIC Svizzera** è contraria alla negazione del diritto ai beneficiari di rendite di vecchiaia. L'**UDC** deplora il fatto che gli assegni siano versati a richiedenti l'asilo, dipendenti e persone prive di attività lucrativa, ma non ai lavoratori indipendenti.

Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 2 LAFam)

UR lamenta la mancanza di disposizioni sull'anno di riferimento per la determinazione del reddito e sulla procedura da seguire qualora non sia disponibile una tassazione definitiva. **NE** chiede come si debba procedere qualora il reddito imponibile sia determinato tardivamente. **JU** chiede di prendere come riferimento l'ultima tassazione definitiva. Anche **TI** si chiede se si debba considerare l'ultima tassazione definitiva oppure la situazione economica al momento della presentazione della richiesta.

Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli

Per **ZH** la disposizione è poco chiara. **UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI** e le **casse di compensazione cantonali** vorrebbero che fosse stralciata, poiché la LAFam non fornisce la necessaria base legale. Anche **AG** critica la mancanza di una base legale. **BL** fa notare che una disposizione del genere dovrebbe figurare nella legge. L'**USAM** ritiene questa disposizione contraria alla legge e vuole dunque che sia stralciata. Anche l'**USI** ne chiede lo stralcio poiché la considera inutile.

2 Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica

Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)

Capoverso 1

L'**UDC** chiede lo stralcio della disposizione.

Capoverso 2

JU vorrebbe che fosse stralciato il requisito dell'invio della decisione mediante lettera raccomandata. Anche **TI** si chiede se sia ragionevole esigere una notifica della decisione mediante plico raccomandato in deroga alla legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)

Le osservazioni sulla questione della creazione di un registro dei beneficiari e dei figli, sollevate in relazione a questo articolo, sono riportate più sotto al numero 351.

Le **casse di compensazione cantonali** giudicano inappropriata questa disposizione e rinviando all'articolo 77 LPGA. Visto l'elevato grado di dettaglio dei dati richiesti, sono più che scettiche riguardo all'impossibilità di istituire un registro centrale dei beneficiari e dei figli mediante ordinanza. Ritengono inoltre che la Confederazione non sia legittimata ad esigere dati statistici sulle spese amministrative, poiché spetta ai Cantoni disciplinare il finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari. Se si decidesse di mantenere comunque il sistema di rilevazione statistica previsto, la Confederazione dovrebbe contribuire a finanziare la creazione delle banche dati e versare indennità per gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi statistici.

BL segnala che per coerenza con la struttura della LAFam l'articolo 20 OAFam dovrebbe figurare nella Sezione 5 (disposizioni finali) dell'ordinanza.

⁶ RS 830.1

Capoverso 2

SZ, ZG, SH e AI sono contrari a che le spese amministrative siano rilevate e comunicate alla Confederazione. Per **SZ** non è inoltre chiaro se ci si riferisca alle spese dei datori di lavoro o a quelle delle casse di compensazione per assegni familiari. **FR** chiede lo stralcio della parentesi nel capoverso 2 lettera d, eccettuata forse l'indicazione dello Stato di residenza. **BL** si chiede se il capoverso 2 abbia una base legale sufficiente. **TI** chiede che sia rilevato anche l'ammontare delle riserve di fluttuazione delle casse. Per **VD** la disposizione è poco chiara. Nel testo francese, la nozione di "nature du séjour" (italiano: "statuto di dimora") andrebbe precisata.

Dato che gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti sono di competenza dei Cantoni, il **PLS** e il **Centre patronal** non vogliono che i relativi dati figurino nella statistica della Confederazione. L'**USAM** è del parere che le rilevazioni statistiche vadano contenute entro limiti ragionevoli, ragion per cui chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera d.

Capoverso 3

UR, ZH SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, GR, AG, TG, NE, JU e TI chiedono di aggiungere nel capoverso 3 l'indicazione che la Confederazione copre le spese sostenute dai Cantoni per le rilevazioni statistiche.

Art. 23 Disposizione transitoria

BL propone di prescrivere esplicitamente che se la riserva di fluttuazione è troppo elevata la cassa di compensazione per assegni familiari deve ridurre l'aliquota di contribuzione. **VD** chiede lo stralcio della disposizione (v. proposta relativa all'art. 13 cpv. 3). Il **PLS** e l'**USS** sono favorevoli allo stralcio dell'articolo, ritenendo che spetti ai Cantoni disciplinare questa questione.

Allegato: Modifica del diritto vigente

3 1. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000⁷ relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

4 Art. 10

Capoverso 2

Le **FFS** propongono di delegare interamente ai datori di lavoro la competenza di versare prestazioni integrative e di utilizzare una formulazione potestativa. I datori di lavoro prevedono già oggi regolamentazioni differenti. Il capoverso 2 dovrebbe pertanto essere formulato come segue:

"Il datore di lavoro può versare prestazioni integrative all'impiegato. A queste prestazioni è applicabile per analogia la LAFam".

Capoverso 3

Conformemente a quanto proposto per il capoverso 2, le **FFS** chiedono lo stralcio di questo capoverso.

⁷ RS 172.220.11

5 2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale⁸ (OPers)

Art. 51a e art. 51b

L'**UDC** rifiuta un disciplinamento speciale per il settore pubblico e chiede lo stralcio di queste disposizioni.

6 3. Ordinanza dell'11 novembre 1952⁹ sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)

Art. 2a

LU trova che questa disposizione non sia abbastanza chiara e auspica precisazioni concernenti i possibili scenari. Chiede inoltre se in virtù dell'articolo 18 LAFam il diritto secondo la LAF non abbia sempre la precedenza.

34 Osservazioni sulla data di entrata in vigore

Pareri favorevoli all'entrata in vigore il 1° gennaio 2009.

Per **tutti i Cantoni, a parte VS**, il 1° gennaio 2009 è il primo termine possibile. Molti Cantoni giudicano però piuttosto scarso il tempo a disposizione per adeguare le legislazioni cantonali e sottolineano la necessità di poter disporre il più presto possibile dell'OAFami. Le **casse di compensazione cantonali** ritengono possibile un'entrata in vigore il 1° gennaio 2009, mentre giudicano poco realistica una data anteriore. Il **PLR** è favorevole al 1° gennaio 2009 quale data di entrata in vigore. Il **PLS** ritiene adeguato il termine proposto. L'**USAM** giudica poco realistica un'entrata in vigore anteriore al 1° gennaio 2009.

Pareri favorevoli alla posticipazione dell'entrata in vigore

Il termine del 1° gennaio 2009 è considerato poco realistico da **VS**, che, diversamente dagli altri Cantoni, non ha ancora una cassa di compensazione per assegni familiari cantonale e dovrebbe dunque istituirla prima dell'entrata in vigore dell'OAFami. Le disposizioni organizzative dovrebbero pertanto entrare in vigore solo il 1° gennaio 2010. L'**UDC** si chiede se, considerati gli eventuali referendum, il termine del 1° gennaio 2009 sia sufficiente per i Cantoni.

Pareri favorevoli all'anticipazione dell'entrata in vigore

Secondo il **PPD**, l'entrata in vigore dovrebbe essere anticipata al 1° gennaio 2008. Il **PSS** chiede di fissare il termine preferibilmente al 1° gennaio 2008, ma al più tardi al 1° luglio 2008. La **SIC Svizzera** e la **FSFM** auspicano che l'ordinanza entri in vigore il 1° gennaio 2008. Per **PCS**, **USS**, **Travail.Suisse** e **Pro Familia** il termine proposto è incomprensibile. Per l'**Associazione dei Comuni svizzeri** il termine del 1° gennaio 2009 è piuttosto distante.

⁸ RS 172.220.111.3

⁹ RS 836.11

35 Altre osservazioni

351 Richiesta di un registro centrale dei beneficiari e dei figli

ZH, UR, SZ, SH, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VS e JU ritengono indispensabile la creazione di un registro centrale dei beneficiari e dei figli. Secondo questi Cantoni, la necessaria base legale è fornita dall'articolo 27 capoverso 2 LAFam oppure, qualora il Consiglio federale non condivida questa opinione, va creata ancora prima dell'entrata in vigore della LAFam.

Per **BE**, le banche dati previste per le rilevazioni statistiche potrebbero essere utilizzate per evitare il doppio versamento di prestazioni. **BL** chiede che il Consiglio federale esorti i Cantoni a tenere un registro cantonale dei beneficiari e dei figli. **LU** e **NE** chiedono la creazione di una base legale per l'istituzione di un registro dei beneficiari e dei figli.

Le **casce di compensazione professionali** e le **casce di compensazione cantonali** ritengono che senza un registro unico sia impossibile far rispettare secondo le prescrizioni il divieto di doppia percezione degli assegni familiari. Esse sono del parere che la necessaria base legale sia fornita dall'articolo 27 LAFam.

L'**USI** chiede che all'articolo 11 sia aggiunto il seguente capoverso 1a: "L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali istituisce e gestisce dal (1° gennaio 2009) un registro centrale dei figli conferenti il diritto e dei beneficiari degli assegni. Può delegare questo compito alle associazioni delle casce di compensazione per assegni familiari".

Il **PSS** e l'**USAM** esigono l'istituzione di un registro. Anche **SwissBanking** chiede un registro e pensa che l'articolo 27 LAFam sia una base legale sufficiente. La **SIC Svizzera** giudica indispensabile l'istituzione di un registro.

352 Organizzazione e finanziamento delle casce di compensazione per assegni familiari

L'**USI**, **econmiesuisse** e l'**USAM** chiedono che l'OAFami sia generalmente impostata in modo da ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro e gli organi esecutivi e da non limitare l'autonomia dei Cantoni in materia di finanziamento degli assegni familiari. **SwissBanking** vuole che l'OAFami preveda disposizioni che garantiscano la libertà organizzativa delle casce di compensazione per assegni familiari. Per garantire l'autonomia finanziaria delle casce, le **casce di compensazione professionali** e **SwissBanking** chiedono che nell'OAFami vi sia una disposizione che limiti la libertà dei Cantoni nell'impostare la compensazione degli oneri. Secondo **SwissBanking**, all'interno di un Cantone le aliquote di contribuzione delle casce di compensazione devono poter essere comprese in un intervallo minimo dell'1 % al di sotto e al di sopra di un valore medio. Il **PLR** segnala la contraddizione esistente nella LAFam tra la competenza attribuita ai Cantoni di introdurre una compensazione degli oneri e l'autonomia finanziaria delle casce di compensazione per assegni familiari. Questa questione deve essere ulteriormente approfondita. **GE** fa notare il problema dell'assoggettamento alla LAFam delle organizzazioni internazionali in quanto datori di lavoro e dell'obbligo delle medesime di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari.

Il **PSS**, l'**USS** e la **SIC Svizzera** chiedono una disposizione d'ordinanza che garantisca ai salariati la partecipazione alla gestione della cassa di compensazione per assegni familiari, qualora il Cantone decida che essi devono contribuire al suo finanziamento.

BL si pronuncia riguardo alla forma organizzativa delle casse di compensazione per assegni familiari. Riferendosi al fatto che l'OAFami prescrive il riconoscimento di queste casse, BL apprezzerrebbe una presa di posizione di diritto federale in merito alla forma giuridica delle medesime. La questione è di rilievo, tra l'altro, per quanto concerne il diritto di ricorso delle casse di compensazione per assegni familiari. L'OAFami dovrebbe prescrivere ai Cantoni di prevedere la costituzione come ente di diritto privato (associazione o eventualmente cooperativa) quale condizione per il riconoscimento delle casse. **SZ** propone di prescrivere alle casse di compensazione per assegni familiari l'applicazione delle disposizioni dell'AVS sulla contabilità delle casse di compensazione.

353 Altri punti

BL propone di dichiarare applicabili le disposizioni dell'OAFami anche alle prestazioni previste da accordi di diritto privato. **VD** chiede di introdurre nell'OAFami una disposizione che preveda esplicitamente per i Cantoni la possibilità di configurare gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti quali prestazioni sussidiarie. Le **FFS** ritengono opportuno definire cosa si intenda per assegni per i figli ai sensi dell'articolo 285 capoverso 2 CC.

Allegato

Elenco dei partecipanti alla consultazione